



Modello

ATTO COSTITUTIVO Organizzazione di Volontariato (ODV)

In data 14 maggio 2019, presso la sede Via dei Perfetti Ricasoli 36/B ubicata in Firenze, alle ore 17,00 si sono riunite le seguenti persone:

Biliotti Mauro nato/a Firenze il 29/05/1956 residente a Firenze cittadino/a Italiano codice fiscale BLTMRA56D29D6120

Firma

Caponetto Luigi nato/a Palermo il 06/08/1956 residente a Firenze cittadino/a Italiano codice fiscale CPNLGU57M06G273J

firma

Satti Giuseppe nato/a S.Romano in Garfagnana il 04/05/1949 residente a Firenze cittadino/a Italiano codice fiscale STTGPP49E04I142S

firma

Capperucci Silvio nato/a Radda in Chianti il 31/05/1951 residente a Scandicci cittadino/a Italiano codice fiscale CPPSLV51E31H153H

firma

Fancelli Franco nato/a Fiesole il 25/09/1948 residente a Sesto Fiorentino cittadino/a Italiano codice fiscale FNCFNC48P25D575Z

firma

Gotti Giorgio nato/a Castiglion Fiorentino il 20/02/1948 residente a Rignano Sull'Arno cittadino/a Italiano codice fiscale GTTGRG48B20C319P

firma

Marotta Antonio nato/a Torre Del Greco il 18/03/1975 residente a Montemurlo cittadino/a Italiano codice fiscale MRTNTN75C18L259W

firma

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. _____ il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. _____ quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

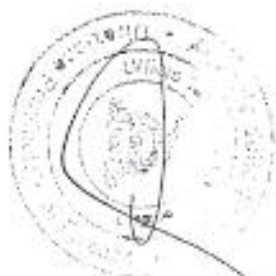
I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

Alle ore 17,30 con voto per alzata di mano non essendoci contrari e astenuti vengono approvate le correzioni dell'atto n. 27,05, per Terzo Settore Regione Toscana delle O.L.V (Organizzazioni di Volontariato)

Il Presidente



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 26.06.19 AL
N. 5012 SECONDO EURO IL DIRETTORE



Correzione Statuto per adeguamento al Terzo Settore GIDS ODV

Art. 1) Nello spirito della riforma sanitaria in conformità alle leggi dello Stato Italiano, alle delibere e alle leggi della Regione Toscana, in collaborazione con le Unità Sanitarie Locali e con gli Enti Locali, è costituita fra i presenti ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato Codice del terzo settore) una associazione avente la seguente denominazione: **Gruppo Interaziendale Donatori Sangue - (Organizzazione Di Volontariato)** per brevità in seguito chiamata **GIDS ODV** con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

Art.2) Fino all' operatività del registro unico Nazionale Terzo settore, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme vigenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro Regionale della ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art.101 del Codice del Terzo settore attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il GIDS ODV è una associazione di gruppi o associazioni interessati alla donazione del sangue e alla tutela della salute a interventi sanitari e Protezione Civile in tutte le sue forme.

L'associazione al GIDS ODV è aperta a tutti i gruppi ed associazioni aziendali appartenenti al terzo settore o senza scopo di lucro, nel rispetto dell'art. 32 comma 3 del Codice del terzo settore, che anche dopo la sua avvenuta costituzione, ne richiedano la partecipazione in quanto ne riconoscono la validità dei fini.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art.3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e prestazioni sanitarie

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici

Il GIDS ODV, in particolare, ha per scopi fondamentali :

- a) Promuovere iniziative collettive e sociali atte a favorire solidarietà dei lavoratori e cittadini, lo sviluppo democratico ed operativo delle strutture socio sanitarie in rapporto con l'intervento pubblico, l'assistenza la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente nell'interesse della generalità dei lavoratori e cittadini;
- b) Favorire la crescita della coscienza sanitaria e civile dei propri soci, lavoratori e dei cittadini;
- c) Promuovere e propagandare ogni forma di donazione di sangue e derivati;
- d) Operare con i mezzi a propria disposizione con l'azione dei donatori e dei lavoratori per conseguire i fini generali e particolari stabiliti Dagli organi statuari del gruppo.

Art.4) Il GIDS ODV presta la propria azione anche in caso di calamità pubblica o privata e in ogni caso in cui sia richiesta la propria attività in stretta collaborazione con le altre associazioni ,gli enti locali e con il ministero della Protezione Civile.

Art.5) PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

Il patrimonio sociale e le entrate sono costituite da:

- a) ricavato da attività ai sensi dell'articolo 6 e 7 del CTS;
- b) contributi provenienti per legge al GIDS ODV dalle ASL;
- c) lasciti ed elargizioni di qualunque genere disposti a favore del GIDS ODV

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6) ASSOCIATI

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali con preavviso di almeno 15 giorni al Presidente;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 bis) Ogni associazione o gruppo aziendale iscritto cesserà di appartenere al GIDS ODV:

- a) Per rinuncia volontaria con lettera scritta al Consiglio di amministrazione e firmata dal proprio Presidente ;
- b) Per espulsione qualora il suo comportamento sia contrario e crei grave danno alle finalità del GIDS ODV;
- c) Per cessazione della propria attività.

La radiazione e le dimissioni comportano l'immediata decadenza da ogni diritto già acquisito.

Il radiato può fare ricorso all'assemblea entro 30 giorni.

Art.7) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante che ha compiti di direzione coordinamento e controllo su tutti gli aspetti della vita e della attività del GIDS ODV.
- b) Esso è composto da numero due membri di ogni associazione iscritta indipendentemente dal numero dei propri iscritti ed *eletti dall'assemblea dell'associazione*.
I rappresentanti di ogni singola associazione devono essere designati da membri del Consiglio di amministrazione della propria associazione;
- c) il Consiglio di amministrazione del GIDS ODV nomina nel suo seno;

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- un Segretario ;
- un Cassiere;
- un Consigliere amministrativo;

d) qualora il Consiglio lo ritenga opportuno potrà richiedere la collaborazione di persone di associazioni o enti non facenti parte del GIDS ODV; in tal caso il loro lavoro sarà seguito da uno o più consiglieri appositamente incaricati dal Consiglio stesso.

Art-8) La donazione del sangue e l'attività volontaria sono a titolo gratuito.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art-9) a) Il Consiglio verrà convocato almeno una volta al mese o tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando più consiglieri propongano al Presidente la necessità della convocazione;

b) le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate dalla metà dei presenti; la votazione è segreta quando è richiesta dalla maggioranza del Consiglio in ogni altro caso e fatta per alzata di mano o appello nominale;

c) il Consiglio dopo la sua scadenza, disimpegnerà solo l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi consiglieri;

d) Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, in giudizio e fuori; in sua assenza lo è il Vice Presidente.

Il Presidente firma tutti gli atti sociali e documenti ed ha sorveglianza su tutte le funzioni del GIDS ODV;

e) il Consiglio di amministrazione dura in carica due anni.

Art.10) ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

L'assemblea generale dei partecipanti iscritti al GIDS ODV è il massimo organo deliberante dell'associazione ; in quella sede, con votazione, vengono determinati gli argomenti generali dell'associazione medesima e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui deve attenersi il Consiglio e tutto il corpo degli associati .

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi (**consiglio direttivo**) e se previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati ;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art- 11) ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le assemblee ordinarie saranno almeno due nell'arco dell'anno e le date verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. L'assemblea straordinaria verrà convocata tutte le volte che una associazione o gruppo partecipante lo ritenga necessario.

Art.12)Nelle assemblee ordinarie verrà presentato all'approvazione il bilancio consultivo e quello preventivo. I bilanci dovranno essere esposti nella sede sociale almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Art.13) Le assemblee saranno convocate con avvisi affissi nelle bacheche interne dalle singole associazioni iscritte almeno sette giorni prima della convocazione e indicheranno gli argomenti da trattare.

Art.14) le assemblee saranno valide in prima convocazione quando intervengono almeno 2/3 (due terzi) delle associazioni partecipanti ; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associazioni intervenute.

Art.15) Le deliberazioni si prendono per alzata di mano o per appello nominale o a richiesta della maggioranza, a scrutinio segreto.

L'appello nominale deve essere richiesto da almeno tre partecipanti.

Art.16) L'assemblea delibera a maggioranza relativa; i voti e le sue deliberazioni sono vincolanti anche per gli assenti. **Ciascun associato ha un voto.**

Art.17) Nelle assemblee straordinarie, con le stesse modalità sopra descritte potranno deliberarsi anche le modificazioni del presente statuto.

Le deliberazioni non saranno valide se non accoglieranno almeno il voto di 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

Art.18) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato in assemblea straordinaria appositamente convocata con avviso inviato a tutti i partecipanti. L'assemblea non sarà valida se non interverranno i rappresentanti di almeno 2/3 (due terzi) delle associazioni iscritte. Qualora non venga raggiunto il numero legale nelle due convocazioni ,verrà indetta una ulteriore assemblea che sarà valida con qualsiasi numero dei presenti, e la relativa decisione sarà vincolante a tutti gli effetti .

Art.19) In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo previo parere positivo dell'ufficio Regionale del Registro unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo ,e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ed altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore ,nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.20) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO N. 5012 ESATTO EURO 26.06-19
IL DIRETTORE

